

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	29
DIFESA (IV)	»	35
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	43
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	54
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	55
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	56
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	58

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Audizione del direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera, sui recenti sviluppi della vicenda riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	3

AUDIZIONI

Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza del presidente della 6^a Commissione del Senato della Repubblica, Luciano D'ALFONSO.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luciano D'ALFONSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare del Senato della Repubblica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* del Senato della Repubblica, nonché mediante l'attivazione del circuito audiovisivo.

Audizione del direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera, sui recenti sviluppi della vicenda riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Luciano D'ALFONSO, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro RIVERA, *direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Marco OSNATO (FdI) e il senatore Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), che intervengono da remoto, il senatore Andrea DE BERTOLDI (FdI), i deputati Davide ZANICHELLI (M5S) e Giulio CENTEMERO (Lega), che intervengono entrambi da remoto, il senatore Elio LANNUTTI (Misto-IdV) e il deputato Alvisè MANIERO (Misto-L'A.C'È), che interviene da remoto, ai quali risponde Alessandro RIVERA, *direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Seguono poi, per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni, gli interventi dei senatori Primo DI NICOLA (M5S) e Laura BOTTICI (M5S), del deputato Gian Mario FRA-

GOMELI (PD), del senatore Mario TURCO (M5S), del deputato Alessio Mattia VILLAROSA (Misto), che interviene da remoto, del senatore Emiliano FENU (M5S) e del deputato Massimo UNGARO (IV), ai quali risponde Alessandro RIVERA, *direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Luciano D'ALFONSO, *presidente*, ringrazia il dottor Rivera per il suo intervento. Informa infine che sui recenti sviluppi della

vicenda riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena interverrà dinanzi alle Commissioni riunite anche il Ministro dell'economia e delle finanze, in una data da concordare.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella, C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	13

SEDE REFERENTE

Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 17.20.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella, C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che, come convenuto nel corso dell'ultima riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, sulla base di quanto concordato nel corso delle precedenti riunioni del Comitato ristretto, il pe-

rimetro del provvedimento da sottoporre all'esame dell'Aula sarà limitato a tre disposizioni: una già contenuta nel fascicolo degli emendamenti, vale a dire l'articolo aggiuntivo Ficara 2.01, in materia di inconfiribilità degli incarichi presso gli enti privati di diritto pubblico; una disposizione contenuta in un emendamento sostitutivo dell'articolo 17, presentato a firma di tutti i rappresentanti di gruppo, che elimina, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, l'obbligo di effettuare il controllo di gestione; una disposizione contenuta in un emendamento sostitutivo dell'articolo 20, presentato con il consenso di tutti i rappresentanti di gruppo, concernente la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni.

Segnala che non è stato raggiunto invece un accordo unanime dei gruppi riguardo alla presentazione di un emendamento avente ad oggetto la disciplina della responsabilità penale dei sindaci.

Tutto ciò considerato, fa presente che dovrebbero essere pertanto soppresse tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento, mediante la votazione di emendamenti soppressivi riferiti a ciascun articolo del testo. In proposito, evidenzia che

alcune proposte emendative soppressive sono già contenute nel fascicolo originario degli emendamenti, vale a dire gli emendamenti soppressivi riferiti agli articoli 1, 5, 6, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36 e che altre proposte emendative, non contenute nel fascicolo originario degli emendamenti, sono state testé presentate a firma dei relatori, vale a dire gli emendamenti soppressivi riferiti agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33 e 35. Sottolinea che non rientrano invece nel novero delle soppressioni gli articoli 17 e 20, con riferimento ai quali dovrebbero essere approvati gli emendamenti sostitutivi presentati a firma di tutti i gruppi, di cui ha già detto in precedenza.

Comunica, quindi, che, insieme al fascicolo degli emendamenti, è stato predisposto un ulteriore fascicolo contenente i nuovi emendamenti soppressivi presentati dai relatori e i due emendamenti, sostitutivi degli articoli 17 e 20, presentati con il consenso di tutti i capigruppo (*vedi allegato*).

In sostituzione dei relatori, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti soppressivi contenuti nel fascicolo originario degli emendamenti e nell'ulteriore fascicolo in distribuzione, ad esclusione degli emendamenti soppressivi Marco Di Maio 17.1 e Corneli 20.5, sui quali, invece, esprime parere contrario. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Baldino 17.11 e Bitonci 20.9, rispettivamente sostitutivi degli articoli 17 e 20. Esprime, infine, parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo degli emendamenti, ad esclusione dell'articolo aggiuntivo Ficcaro 2.01, sul quale esprime parere favorevole.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede al presidente di chiarire le motivazioni per cui i relatori designati sono stati da esso sostituiti, esprimendo perplessità su tale procedura. Chiede inoltre chiarimenti in merito all'ordine con cui si procederà alla votazione delle proposte emendative.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, replicando al deputato Prisco, fa presente che i relatori non hanno potuto partecipare alla seduta odierna per giustificati motivi. In proposito ricorda che, per prassi consolidata, in caso di impedimento del relatore a partecipare alla seduta, il presidente lo sostituisce.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Fornaro 1.1 e Colletti 1.4, condivide la finalità del testo originario dell'articolo 1 del provvedimento, in materia di abolizione dell'ineleggibilità a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che, invece, gli emendamenti in esame intendono sopprimere. Ritene, infatti, assurdo che un sindaco, qualora intenda candidarsi al Parlamento, debba dimettersi addirittura sei mesi prima della candidatura. Al riguardo, ritiene che, a salvaguardia della democrazia, vada garantita la sovranità popolare permettendo ai cittadini di scegliere liberamente da chi farsi rappresentare.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fornaro 1.1 e Colletti 1.4 (*vedi allegato*), interamente soppressivi dell'articolo 1.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dichiara, quindi, preclusi gli emendamenti Baldino 1.5, Colmellere 1.6, Fornaro 1.2 e Mandelli 1.3.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Silvestroni 1.01, auspica che sul tema dell'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale e del sindaco e del consiglio metropolitano vi sia un impegno da parte del Parlamento e del Governo. In proposito ricorda che già in occasione della discussione dell'ultimo decreto-legge in materia di proroga di termini legislativi si era aperto un dibattito su questo tema e che tutte le forze politiche si erano trovate concordi sulla necessità di ripensare la disciplina relativa all'elezione del presidente e del consiglio provinciale e

del sindaco e del consiglio metropolitano. Fa presente, però, che, a quanto pare, il provvedimento annunciato dal Ministero dell'interno di riforma del testo unico degli enti locali affronta la citata materia. Pertanto, esprime la disponibilità del gruppo di Fratelli d'Italia a ritirare l'articolo aggiuntivo Silvestroni 1.01 se vi sarà l'impegno del Governo a prevedere nel citato provvedimento l'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale e del sindaco e del consiglio metropolitano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Silvestroni 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.8 dei relatori, condivide le disposizioni in materia di inconfirmità e incandidabilità previste dal testo originario del provvedimento, che l'emendamento in esame intende sopprimere. In proposito, sottolinea che, nonostante il proficuo lavoro del Comitato ristretto, che aveva stabilito di limitare la discussione alle norme del provvedimento che non incidevano su aspetti finanziari, il Governo ha imposto la soppressione dell'articolo 2. Al riguardo, stigmatizza che si sia consegnata alla tecnocrazia una decisione riguardante le regole fondamentali di democrazia del nostro ordinamento e che si sia snaturato completamente il testo originario del provvedimento. Crede, infatti, che si sia persa un'occasione importante per fare in modo che maggioranza e opposizione scrivessero insieme le regole democratiche relative all'elezione degli enti locali.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.8 dei relatori (*vedi allegato*), interamente soppressivo dell'articolo 2.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.8 dei relatori, si intendono preclusi gli emendamenti Maschio 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, Donzelli 2.6 e Baldino 2.7.

Teresa MANZO (M5S) chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Ficara 2.01.

Emanuele PRISCO (FDI) auspica che l'articolo aggiuntivo Ficara 2.01 sia accantonato e che la maggioranza non intenda far leva esclusivamente sulla forza dei numeri al fine di espungere dal dibattito temi importanti.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ficara 2.01.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ficara 2.02.

Teresa MANZO (M5S) dichiara di ritirare il suo articolo aggiuntivo 2.03.

Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 3.7 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.7 dei relatori (*vedi allegato*) interamente soppressivo dell'articolo 3.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.7 dei relatori, si intendono preclusi gli emendamenti De Menech 3.1, Plangger 3.6, De Menech 3.3, Parisse 3.4 e Binelli 3.5.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Gagliardi 3.01. Approvano, quindi, l'emendamento 4.1 dei relatori (*vedi allegato*) interamente soppressivo dell'articolo 4.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici articoli aggiuntivi Pella 4.03, Elisa Tripodi 4.05, Fogliani 4.07, Buratti 4.011.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prisco 4.09.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici articoli aggiun-

tivi Pella 4.04, Elisa Tripodi 4.06, Iezzi 4.08 e Topo 4.012.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prisco 4.010.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, prende atto del ritiro degli articoli aggiuntivi De Menech 4.01 e 4.02.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sugli identici emendamenti Marco Di Maio 5.1, Pella 5.4 e Trano 5.5, non comprende come si possa ritenere di espungere dal testo una parte importante relativa al tema della responsabilità degli amministratori locali, in quei casi in cui si tratti di adottare atti per i quali entrano in gioco particolari conoscenze tecniche non strettamente rientranti nelle loro competenze. Fa presente che non vi è alcuna volontà di sottrarre gli amministratori locali dalle loro responsabilità, ma si tratta, a suo avviso, esclusivamente, di affrontare una tematica seria, evitando che siano attribuite agli amministratori responsabilità laddove esse non sussistano.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Marco Di Maio 5.1, Pella 5.4 e Trano 5.5 (*vedi allegato*), interamente soppressivi dell'articolo 5.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Marco Di Maio 5.1, Pella 5.4 e Trano 5.5, si intendono preclusi gli emendamenti Prisco 5.2, Bellachioma 5.6 e Racchella 5.3. Prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Mandelli 5.01.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Marco Di Maio 6.1 e Comaroli 6.2 (*vedi allegato*), interamente soppressivi dell'articolo 6.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Marco Di Maio 6.1 e Comaroli 6.2, si intendono preclusi gli emendamenti Pella 6.6, Comaroli 6.3, Fornaro 6.4, Ribolla 6.5, Flati 6.7 e Ruffino 6.8.

Prende atto del ritiro degli articoli aggiuntivi Iezzi 6.01 e 6.02. Constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Cunial 6.05: s'intende che vi abbia rinunciato. Prende atto del ritiro degli identici articoli aggiuntivi Pella 6.04, Ziello 6.06 e Topo 6.08.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prisco 6.07.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Fogliani 6.03.

Le Commissioni approvano l'emendamento 7.8 dei relatori (*vedi allegato*) interamente soppressivo dell'articolo 7.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.8 dei relatori, si intendono preclusi gli emendamenti Comaroli 7.1, 7.2, 7.3, De Menech 7.4, Lucaselli 7.7, Ruffino 7.5 e Fogliani 7.6.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ruffino 7.020.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, prende atto del ritiro degli articoli aggiuntivi Lovecchio 7.025, Navarra 7.017 e 7.018.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 7.016, condividendone le finalità.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 7.016.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Bitonci 7.022.

Simona BORDONALI (LEGA) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo sulle quali non vi sia un parere favorevole.

Roberto PELLA (FI) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo sulle quali non vi sia un parere favorevole.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Bitonci 7.022 s'intende ritirato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ruffino 7.021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Alaimo 7.019 s'intende ritirato.

Vittoria BALDINO (M5S) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo sulle quali non vi sia un parere favorevole.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, prende atto del ritiro degli articoli aggiuntivi Lovecchio 7.024, Bilotti 7.01 e 7.02, Bordonali 7.03, Bilotti 7.04, 7.05 e 7.06.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prisco 7.07. Approvano quindi l'emendamento 8.2 dei relatori (*vedi allegato*), interamente suppressivo dell'articolo 8.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.2 dei relatori, s'intende precluso l'emendamento Trano 8.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento 9.2 dei relatori (*vedi allegato*), interamente suppressivo dell'articolo 9.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.2 dei relatori, s'intende precluso l'emendamento Marco Di Maio 9.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento 10.3 dei relatori (*vedi allegato*), interamente suppressivo dell'articolo 10.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.3 dei relatori, s'intendono preclusi gli emendamenti Ruffino 10.1 e Cestari 10.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento 11.4 dei relatori (*vedi allegato*), interamente suppressivo dell'articolo 11.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 11.4 dei relatori, s'intendono preclusi gli emendamenti Fornaro 11.1, Prisco 11.2 e Comaroli 11.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Prisco 11.01, 11.02 e 11.03 e l'articolo aggiuntivo Ciaburro 11.010.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fornaro 12.1, Marco Di Maio 12.2 e Ribolla 12.3 (*vedi allegato*), interamente suppressivi dell'articolo 12.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Fornaro 12.1, Marco Di Maio 12.2 e Ribolla 12.3, s'intendono preclusi gli emendamenti Bordonali 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7, Comaroli 12.8, Bordonali 12.9, Prisco 12.10 e Ciaburro 12.11.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prisco 12.03 e approvano gli identici emendamenti Pella 13.7 e Colletti 13.8 (*vedi allegato*), interamente suppressivi dell'articolo 13.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Pella 13.7 e Colletti 13.8, s'intendono preclusi gli emendamenti Marco Di Maio 13.1, Gusmeroli 13.2, Ziello 13.3, Ribolla 13.6, Bellachioma 13.11, Comaroli 13.4 e 13.5 e Trano 13.9 e 13.10.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Trano 14.6, interamente suppressivo dell'articolo 14, avente ad oggetto la dirigenza apicale nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane, auspica che la tematica generale da esso affrontata possa essere maggiormente svolta e recepita già in occasione della predisposizione e del successivo esame

parlamentare del disegno di legge di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, di cui al testo unico recato dal decreto legislativo n. 267 del 2000, preannunciato dal Governo e da quest'ultimo espressamente indicato quale provvedimento collegato alla prossima manovra di finanza pubblica. Osserva, in particolare, che – soprattutto con riferimento ai comuni di minori dimensioni – occorre assicurare la possibilità di individuare, secondo procedure e tempistiche snelle, specifiche professionalità cui affidare i compiti dirigenziali di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, tanto più in considerazione della frequente carenza presso gli stessi enti della figura del segretario comunale nonché in coerenza con le linee di riforma anticipate, per la pubblica amministrazione statale nel suo complesso, dal Ministro Brunetta. Evidenza come tale intervento consentirebbe peraltro di garantire agli enti locali il necessario supporto nella delicata fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che li vede direttamente impegnati nella realizzazione di numerosi progetti. Tutto ciò considerato, invita pertanto il Ministero dell'interno, per il tramite del sottosegretario Scalfarotto oggi presente, a compiere un supplemento di istruttoria sulle questioni testé evidenziate, all'uopo approfittando del tempo e delle energie colpevolmente non utilizzati per affrontare la cruciale problematica del contrasto all'immigrazione clandestina.

Le Commissioni approvano l'emendamento Trano 14.6 (*vedi allegato*), interamente soppressivo dell'articolo 14.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Trano 14.6, s'intendono preclusi gli emendamenti Manzo 14.1, Marco Di Maio 14.2, Prisco 14.3 e 14.4 e Casciello 14.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Prisco 14.021, 14.022 e 14.05.

Emanuele PRISCO (FDI), nel segnalare l'imminente avvio in Assemblea della discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 120 del 2021, in materia di contrasto degli incendi boschivi, cui sarebbe interessato a partecipare, invita la presidenza a valutare l'opportunità di disporre la sospensione dell'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, si limita ad osservare che nel corso della discussione sulle linee generali in Assemblea, nel corso della quale non sono previste votazioni, le Commissioni permanenti sono normalmente autorizzate a svolgere i propri lavori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 15.7 dei relatori (*vedi allegato*), interamente soppressivo dell'articolo 15.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 15.7 dei relatori, s'intendono preclusi gli emendamenti Ruffino 15.2, Ciaburro 15.4, 15.1, 15.5 e 15.6 e Moschioni 15.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Ciaburro 15.04 e 15.05.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Ruffino 15.06: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 16.3 dei relatori (*vedi allegato*), interamente soppressivo dell'articolo 16.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 16.3 dei relatori, s'intende precluso l'emendamento Ciaburro 16.1. Costata, altresì, l'assenza del presentatore dell'emendamento Marco Di Maio 17.1: s'intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Baldino 17.11 (*vedi allegato*),

interamente sostitutivo dell'articolo 17, che risulta altresì sottoscritto da tutti i rappresentanti di gruppo delle Commissioni riunite I e V.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Baldino 17.11, si intendono preclusi gli emendamenti Ciaburro 17.6, 17.7, 17.8, Silvestroni 17.9, Ciaburro 17.2, 17.3, 17.5, Ruffino 17.4 e Silvestroni 17.10.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 17.01, rileva come esso sia volto a introdurre una nuova disciplina per il caso in cui si presenti una sola lista, al fine di evitare il rischio di annullamento delle elezioni nei piccoli comuni o, in alternativa, il ricorso strumentale a liste fittizie. Ricorda come sia stato adottato un intervento transitorio in materia, in relazione all'emergenza derivante dal Covid-19, e chiede al Governo se si intenda adottare un provvedimento non eccezionale ma strutturale.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa presente come il Senato sia già intervenuto nel senso auspicato dal deputato Prisco, con la riduzione al 40 per cento del *quorum* di partecipazione per la validità della consultazione ed escludendo dal relativo computo gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prisco 17.01.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Ruffino 17.03: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Ciaburro 17.05 e 17.06.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marco Di Maio 18.1 (*vedi allegato*), interamente soppressivo dell'articolo 18.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ciaburro 18.11, Prisco 18.2, Ciaburro 18.3, gli identici emendamenti Fornaro 18.4 ed Enrico Borghi 18.5 e gli emendamenti Silvestroni 18.12 e 18.6, Ruffino 18.8, Enrico Borghi 18.7, Ruffino 18.9 e 18.10 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Marco Di Maio 18.1.

Constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Pastorino 18.01, 18.02 e 18.03: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marco Di Maio 19.1 (*vedi allegato*), interamente soppressivo dell'articolo 19.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ciaburro 19.2 e 19.4 e Comaroli 19.3 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Marco Di Maio 19.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Ciaburro 19.03 e 19.04.

Vittoria BALDINO (M5S) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Bitonci 20.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bitonci 20.9 (*vedi allegato*), interamente sostitutivo dell'articolo 20, presentato con il consenso di tutti i gruppi.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ruffino 20.6, Silvestroni 20.7, Colletti 20.3, Navarra 20.4 e 20.8 e Fornaro 20.2 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Bitonci 20.9.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 21.1 e 22.4 dei relatori (*vedi allegato*), interamente soppressivi rispettivamente degli articoli 21 e 22.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fornaro 22.1, Ciaburro 22.3 e Tiramani 22.2 sono pre-

clusi dall'approvazione dell'emendamento 22.4 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 23.5 dei relatori (*vedi allegato*), interamente suppressivo dell'articolo 23.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fogliani 23.2, Comaroli 23.1 e Vanessa Cattoi 23.4 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 23.5 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pella 24.1 (*vedi allegato*), interamente suppressivo degli articoli 24, 25, 26 e 28.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Pella 24.1, l'emendamento Fornaro 25.1 è assorbito; l'emendamento Ciaburro 25.2 è precluso; gli identici emendamenti Fornaro 26.1 e Marco Di Maio 26.2 e gli identici emendamenti Fornaro 28.1 e Marco Di Maio 28.2 sono assorbiti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Fornaro 27.1 e Marco Di Maio 29.1 (*vedi allegato*), interamente suppressivi, rispettivamente, degli articoli 27 e 29.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che l'emendamento Comaroli 29.2 è precluso dall'approvazione dell'emendamento Marco Di Maio 29.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento 30.3 dei relatori (*vedi allegato*), interamente suppressivo dell'articolo 30.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Marco Di Maio 30.1 e Lucaselli 30.2 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 30.3 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 31.1, 32.1 e 33.1 dei relatori, Marco Di Maio 34.1 e 35.5 dei relatori (*vedi allegato*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Mandelli 35.1 e Lollobrigida 35.2 e l'emendamento Ziello 35.4 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 35.5 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marco Di Maio 36.1 (*vedi allegato*), interamente suppressivo dell'articolo 36.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Gebhard 36.09: si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte quindi che le Commissioni passeranno alla votazione dell'articolo aggiuntivo Ficara 2.01, precedentemente accantonato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Ficara 2.01 (*vedi allegato*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che il testo, quale risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di giovedì 4 novembre 2021.

La seduta termina alle 18.30.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale (C. 1356).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

<p style="text-align: center;">ART. 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 1.1. Fornaro.</p> <p>* 1.4. Colletti.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 4.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>4.1. I Relatori.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>2.8. I Relatori.</p> <p style="text-align: center;"><i>Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">« Art. 2-bis.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Inconferibilità di incarichi presso gli enti privati di diritto pubblico)</i></p> <p>1. All'articolo 3, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo la parola: "locali" sono aggiunte le seguenti: "nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico" ».</p> <p>2.01. Ficara, Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 5.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.</p> <p>* 5.4. Pella.</p> <p>* 5.5. Trano.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 3.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>3.7. I Relatori.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 6.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.</p> <p>* 6.2. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 4.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>4.1. I Relatori.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>7.8. I Relatori.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 5.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 5.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.</p> <p>* 5.4. Pella.</p> <p>* 5.5. Trano.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 8</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>8.2. I Relatori.</p>

ART. 9

Sopprimerlo.

9.2. I Relatori.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.3. I Relatori.

ART. 11

Sopprimerlo.

11.4. I Relatori.

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12.1.** Fornaro.

* **12.2.** Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

* **12.3.** Ribolla.

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13.7.** Pella.

* **13.8.** Colletti.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14.6. Trano.

ART. 15

Sopprimerlo.

15.7. I Relatori.

ART. 16

Sopprimerlo.

16.3. I Relatori.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

1. All'articolo 196, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « gli enti locali » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ».

17.11. Baldino, Bitonci, Ceccanti, Pella, Schullian, Prisco, Del Barba, Pettarin, Fassina.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni)

1. All'articolo 51 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: « *rieleggibile* » è sostituita dalla seguente: « *ricandidabile* »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « *Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato.* »

b) al comma 3, sostituire le parole: « *È consentito* » con le seguenti: « *Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito* ».

2. L'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

20.9. Bitonci, Ceccanti, Pella, Schullian, Prisco, Del Barba, Pettarin, Fassina.

ART. 21

Sopprimerlo.

21.1. I Relatori.

ART. 22

Sopprimerlo.

22.4. I Relatori.

ART. 23

Sopprimerlo.

23.5. I Relatori.

ART. 24.

Sopprimere gli articoli 24, 25, 26 e 28.

24.1. Pella.

ART. 27.

Sopprimerlo.

27.1. Fornaro.

ART. 29.

Sopprimerlo.

29.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

ART. 30

Sopprimerlo.

30.3. I Relatori.

ART. 31

Sopprimerlo.

31.1. I Relatori.

ART. 32

Sopprimerlo.

32.1. I Relatori.

ART. 33

Sopprimerlo.

33.1. I Relatori.

ART. 34.

Sopprimerlo.

34.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

ART. 35

Sopprimerlo.

35.5. I Relatori.

ART. 36

Sopprimerlo.

36.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.05 alle 13.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	18
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	27

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni, recanti Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	23
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Seguito esame e rinvio)	24
ALLEGATO 2 (Proposta emendativa approvata)	28
AVVERTENZA	26

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

C. 3341 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, in sostituzione del relatore Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna del Comitato, rileva, anzitutto, come il provvedimento – presentato al Senato per la conversione in legge – fosse costituito originariamente di 9 articoli sia stato ampiamente modificato da questo ramo del Parlamento e siano stati aggiunti 5 articoli ulteriori articoli.

L'articolo 1 disciplina un nuovo strumento di programmazione, statale, a fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi

boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa e consiste in un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale Piano nazionale è predisposto, ai sensi del comma 1, sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta dal Dipartimento della protezione civile, il quale può avvalersi, secondo quanto previsto dal comma 2, di un Comitato tecnico. Una specifica previsione, al comma 4, concerne la prima applicazione, onde adottare, entro il 10 ottobre 2021, un primo « Piano nazionale speditivo ».

Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state introdotte diverse modifiche volte a prevedere: incentivi premiali per il conseguimento di una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi; misure volte al potenziamento della vigilanza aerea antincendio; l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'approvazione del Piano nazionale speditivo; una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante un Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio (SAVA); convenzioni delle regioni e delle province autonome con avio club e aero club locali; misure di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture connesse ad aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici.

L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, riduce a cinque settimane (invece dei tre mesi previsti) la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo di capi squadra (e conseguentemente di capi reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2020.

L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, dispone la proroga della graduatoria del concorso pubblico nella qualifica di vigile del fuoco. Nello specifico, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018.

L'articolo 2 stanziava 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Le risorse sono finalizzate all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione. In particolare, il comma 3 demanda al Dipartimento della protezione civile il monitoraggio delle attività, anche ai fini del coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando quanto già disposto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, prevedendo un potere sostitutivo in capo alle regioni. In particolare, il comma 1, come modificato dal Senato, dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a rilevare, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, le aree percorse dal fuoco nonché a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti entro il 1° aprile di ogni anno su supporto digitale, prevedendo che il termine di applicazione dei relativi divieti decorra dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali; gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti internet istituzionali. Il comma 3 riconosce il potere sostitutivo delle regioni, laddove gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni, di cui al citato articolo 10 della legge n. 353 del 2000, non siano approvati dai comuni entro il termine dei novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000. A tale proposito segnala che la disposizione, come modificata al Senato,

prevede che « con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni ».

Al riguardo segnala l'esigenza di valutare se sia opportuno definire, con norma statale, lo strumento normativo di intervento regionale.

L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante misure di potenziamento dei piani regionali, nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato e nei comuni localizzati nelle isole minori.

In particolare, il comma 1 prevede che le revisioni annuali dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi siano trasmessi, entro trenta giorni dalla loro adozione, al Dipartimento della protezione civile per essere esaminati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame. Il Comitato può formulare raccomandazioni in materia di prevenzione degli incendi boschivi. Le raccomandazioni possono riguardare: gli interventi e le opere da approntare ai fini della prevenzione degli incendi boschivi; le convenzioni che le regioni e le Province autonome possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro del 4 maggio 2017 tra il Governo e le regioni; l'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.

Il comma 2 dispone che, nell'ambito della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate autorizzate dall'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), nell'importo di 20 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2022

e 2023 a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, venga destinata al finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge n. 353 del 2000. La disposizione si applica tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale, elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000 e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della legge stessa. A seguito di modifiche introdotte dal Senato si prevede che le regioni possano adeguare i propri piani operativi, ai fini della revisione annuale, sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico e che l'approvazione del progetto definitivo delle opere da realizzare nei piani antincendio regionali equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Il comma 4 prevede che nei Piani Operativi Nazionali attuativi dei fondi strutturali 2021-2027 si tenga conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

L'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi).

In particolare, con il comma 1 si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste un'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali; si stabilisce che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individui, tra l'altro, le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto e gli inadempimenti determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio; si includono nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi anche le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, inse-

rendo tale tecnica tra gli interventi colturali previsti nell'ambito dell'attività di prevenzione degli incendi; si introduce nella lotta attiva contro gli incendi boschivi l'uso delle attrezzature manuali e la tecnica del controfuoco, e compensi incentivanti in misura proporzionale (invece che come precedentemente previsto «in rapporto») ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco; viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco; si prevede poi la facoltà per i comuni di avvalersi di ISPRA, mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o di altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche, per il censimento delle aree colpite da incendi; si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi.

Il comma 2 prevede l'obbligo di comunicazione alle Camere da parte del Ministero dell'interno e di pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 353 del 2000 e per le condanne per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che alle risultanze delle attività di monitoraggio previste all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge in esame.

Il comma 3 prevede che le informazioni di cui al comma 2 siano fornite dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.

Il Senato ha modificato in più punti le norme previste dall'articolo 5 in esame riguardanti la definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, gli interventi colturali per la prevenzione degli incendi, i

piani antincendio boschivo, le attività di censimento del catasto dei soprassuoli, le sanzioni amministrative.

L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'articolo 423-bis del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante – quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi – e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato. Con l'introduzione di alcune modifiche da parte del Senato, è stata soppressa l'aggravante inserita dal decreto-legge e sono state introdotte ulteriori modifiche sulle fattispecie di incendio boschivo, nonché in merito all'estensione delle aggravanti previste per i delitti di incendio e danneggiamento seguito da incendio anche per i fatti commessi nei confronti di aziende agricole.

L'articolo 7 reca ulteriori misure urgenti in materia di protezione civile.

I commi 1 e 2 recano la ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), prevedendo accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale tra l'INGV e il Dipartimento della protezione civile e recando la copertura degli oneri previsti.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023 il termine di durata dei contratti a tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile previste per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, indicando altresì l'entità dei conseguenti oneri finanziari ed i mezzi per farvi fronte. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stata inserita la previsione secondo la quale, in caso di risoluzione

anticipata dei contratti di lavoro indicati, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione. Un'ulteriore modifica concerne il trattamento dei materiali vulcanici.

L'articolo 7-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che, per gli addetti agricoli e forestali assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratti di diritto privato, per l'esecuzione di talune tipologie di lavori ivi indicati, si applichino i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Nel dettaglio, si prevede che, per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applichino, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni (non meglio specificati), i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Si prevede, inoltre, che per le amministrazioni pubbliche partecipi al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del CCNL privatistico un rappresentante delle regioni.

L'articolo 7-*ter*, introdotto dal Senato, autorizza le regioni a individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate, fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge. Si consente altresì alle regioni di avvalersi, al fine di individuare i siti più idonei, del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento, e, in particolare, destina 150 milioni di euro disponibili nell'ambito

del PNRR, Missione 2, componente 4 alle misure di lotta contro gli incendi boschivi e per la realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio. Con una modifica introdotta dal Senato, si prevede che si assuma quale ambito prioritario di intervento l'insieme delle aree protette nazionali e regionali, dei siti della rete Natura 2000, nonché delle aree classificate ad elevato rischio idrogeologico nelle vigenti pianificazioni.

L'articolo 8-*bis*, introdotto dal Senato, reca la clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile sia alla materia « tutela dell'ambiente », di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, sia alla materia « protezione civile », di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che rappresentanti delle regioni, delle Province autonome e dei comuni designati dalla Conferenza unificata partecipino al Comitato tecnico istituito dalla norma; il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di prevenzione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; il comma 4 dell'articolo 1, in virtù di una modifica introdotta dal

Senato, prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata anche per l'adozione del primo Piano nazionale speditivo ivi previsto; il ruolo dei comuni e, in via sostitutiva, delle regioni, è inoltre richiamato all'articolo 3 con riferimento all'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco; l'articolo 4 prevede, infine, il potenziamento dei piani regionali di prevenzione antincendio.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere, evidenziando come le modifiche introdotte dal Senato al decreto-legge in esame abbiano accentuato una frammentazione delle competenze fra diversi soggetti, in particolare tra organi dello Stato e regioni.

Rileva come, al fine di assicurare maggiore efficacia alle iniziative per il contrasto degli incendi boschivi, sarebbe opportuna una visione più organica, nell'ambito della quale auspica per il futuro l'istituzione di una cabina di regia nazionale facente capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI

Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA. — Interviene la Ministra per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni, recanti Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di

ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

La Ministra Mariastella GELMINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni Annagrazia CALABRIA, *presidente*, e i deputati Roberto MORASSUT (PD), Fabio RAMPELLI (FDI) e Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), ai quali risponde la Ministra Mariastella GELMINI.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, ringrazia la Ministra per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

C. 3298 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2021.

Fausto RACITI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 ottobre scorso si è chiusa la fase relativa all'ammissibilità e ai ricorsi e che la Commissione passa, pertanto, all'esame delle proposte emendative.

Ricorda quindi che l'esame in sede referente dovrà essere concluso entro la seduta di giovedì 4 novembre, posto che l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea è previsto a partire da lunedì 8.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, raccomandando quindi l'approvazione dell'emendamento 2.1 del relatore. Propone, quindi, l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3, invitando infine al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 del relatore, esprimendo altresì parere conforme a quello espresso dal relatore sulle restanti proposte emendative.

Fausto RACITI, *presidente*, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 del relatore (*vedi allegato 2*).

Fausto RACITI, *presidente*, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Emanuele PRISCO (FDI) illustrando l'emendamento Bellucci 4.1, di cui è cofirmatario, osserva come esso miri a rivedere il

criterio di determinazione dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, indicando a tale fine il reddito familiare. Fa notare che, mentre per il riconoscimento del reddito di cittadinanza valgono certi automatismi, per intervento assistenziali importanti, come quello in esame, vigono procedure complesse che rischiano di complicare la vita alle famiglie. Si augura quindi che il relatore e il Governo possano rivedere il loro parere su tale proposta emendativa.

Augusta MONTARULI (FDI) fa presente che l'emendamento Bellucci 4.1, di cui è cofirmataria, individua nel reddito familiare il criterio per la determinazione dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, facendo notare che la questione del sostegno alle famiglie ha sempre rappresentato un punto cardine del programma politico del centrodestra. Chiede quindi che il Governo riveda il proprio parere su tale proposta emendativa.

Ylenja LUCASELLI (FDI) si associa alle considerazioni dei deputati Prisco e Montaruli e chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame, al fine di poter svolgere un approfondimento in ordine alla copertura finanziaria.

Sottolinea come l'emendamento sia volto a garantire il rispetto di un principio di equità nella concessione dell'assegno temporaneo e a venire incontro alla situazione di difficoltà in cui si sono venute a trovare le famiglie nel periodo della pandemia, con particolare riguardo al Mezzogiorno e alle famiglie numerose.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.1.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando l'emendamento Bellucci 4.2, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a dare un segnale politico e anche concreto alle famiglie nelle quali vivono persone in condizioni di disabilità, prevedendo l'incremento da 50 a 100 euro della maggiorazione dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore con disabilità.

Ritiene che il parere contrario non sia giustificabile e chiede un approfondimento al riguardo, al fine di pervenire alla modifica di tale parere.

Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva che l'emendamento Bellucci 4.2 è volto a prevedere un sostegno economico alle famiglie con figli disabili, aiutandole nello svolgimento delle attività quotidiane, considerato che in tale ambito esse ricevono un contributo solo dalle associazioni di volontariato. Fa notare, peraltro, che tale intervento potrebbe essere finanziato con le risorse previste a legislazione vigente. Chiede quindi che l'emendamento Bellucci 4.2 sia quantomeno accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.2.

Augusta MONTARULI (FDI) osserva che l'emendamento Bellucci 4.3, di cui è cofirmataria, è volto a favorire l'accesso da parte delle famiglie allo strumento dell'assegno temporaneo per i figli minori, prorogando il termine per la presentazione delle relative domande in vista del riconoscimento di un adeguato sostegno economico.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.3.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando l'emendamento Caretta 4.4, rileva come esso sia analogo al 4.3 e sia volto a prorogare al 30 novembre 2021 il termine di presentazione delle domande per avere titolo alla corresponsione delle mensilità arretrate dell'assegno temporaneo.

Ritiene che la *ratio* dell'emendamento non possa non essere condivisa e auspica che la proroga del termine limitata a un solo mese possa agevolare la modifica del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

Sottolinea quindi come la proposta in esame si faccia carico di un'esigenza concreta e testimoni fiducia nello strumento dell'assegno temporaneo, osservando come

tale fiducia non sia evidentemente condivisa dal Governo e dalla maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Caretta 4.4.

Augusta MONTARULI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 4.5, di cui è cofirmataria, il quale è volto all'attivazione di un numero verde per fornire alle famiglie con figli disabili e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo in questione e alle modalità di presentazione della relativa domanda. Non comprende il motivo del parere non positivo del relatore e del Governo su tale proposta emendativa, che peraltro non reca oneri finanziari, paventando il dubbio che vi sia nella maggioranza un atteggiamento di contrarietà a priori in relazione alle proposte del gruppo di Fratelli d'Italia.

Ylenja LUCASELLI (FDI) insiste nel chiedere un'interlocuzione al Governo, sottolineando come il parere contrario sulla proposta emendativa non possa essere ragionevolmente giustificato da motivi di copertura, in quanto per l'attivazione del numero verde si potrebbero utilizzare le risorse già previste per analoghi servizi erogati dalla pubblica amministrazione, ad esempio alle imprese in materia di adempimenti fiscali.

Sottolinea come vi sia il rischio che molte famiglie, specialmente quelle con un livello culturale meno elevato, si trovino ad essere di fatto escluse dal beneficio per mancanza di informazioni circa le procedure burocratiche da seguire e ribadisce di ritenere incomprensibile il parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.5.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, chiede ai presentatori delle proposte emendative riferite all'articolo 3 se vi siano a loro avviso le condizioni per procedere all'esame delle medesime o di alcune di esse.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede una breve sospensione della seduta.

Fausto RACITI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 15.50.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Fausto RACITI, *presidente*, alla luce dell'orientamento emerso in tal senso, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 10 di domani.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3319 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO 1

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3341, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile sia alla materia « tutela dell'ambiente », di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, sia alla materia « protezione civile », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato come, a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare: all'articolo 1 per quanto concerne la composizione del Comitato tecnico e nel procedimento per l'adozione degli strumenti di programmazione ivi previsti; all'articolo 3 con riferimento all'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi

dal fuoco; all'articolo 4 con riferimento al potenziamento dei piani regionali di prevenzione antincendio,

evidenziato altresì come al comma 3 dell'articolo 3, la disposizione, come modificata al Senato, prevede che « con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 3, per cui « con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni », valuti la Commissione di merito se sia opportuno di definire, con una norma statale, lo strumento normativo di intervento regionale.

ALLEGATO 2

**DL 132/2021, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa,
nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
C. 3298 Governo.**

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*quater*. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono ridotti di trenta giorni. ».

2.1. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	29
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti</i>)	29

SEDE CONSULTIVA:

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 12.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in ma-

teria di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che risultano assegnate alla Commissione Giustizia le proposte di legge: C. 1475 Colletti recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti il processo civile e i riti speciali secondo criteri di efficienza e di armonizzazione, nonché modifiche all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di impugnazione del licenziamento; C. 1427 Cataldi

recante modifiche al codice di procedura civile e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo civile nonché in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; C. 1961 Meloni recante disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni e istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali; C. 2466 Colletti recante modifiche al codice di procedura civile, concernenti la disciplina del giudizio civile di appello e la determinazione del valore della causa, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di contributo unificato; C. 1424 Colletti recante modifiche al codice civile e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, concernenti la negoziazione assistita in materia di lavoro, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di impugnazione del licenziamento. Poiché tali proposte di legge vertono su materie prese in considerazione dal disegno di legge C. 3289 Governo, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni previsto e che, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, preannuncia che nella giornata di domani si procederà all'adozione del testo base. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere nella presente seduta.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, rammenta che la Commissione avvia l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (C. 3341 Governo), approvato con modificazioni dal Senato. Come anticipato dal presidente, il prescritto parere alla Commissione VIII dovrà essere espresso nella seduta odierna in ragione dell'imminente scadenza del decreto-legge e dell'iscrizione del provvedimento al calendario dei lavori dell'Assemblea per il pomeriggio di oggi. Evidenzia che, come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge, il provvedimento interviene, con un ampio dispiegamento di misure in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, allo scopo di integrare e rafforzare il dispositivo normativo ed operativo esistente, nel rispetto delle responsabilità e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome e in conformità ai principi ispiratori della legge quadro in materia (legge 21 novembre 2000, n. 353), evidenziando il carattere di necessità ed urgenza in ragione dell'eccezionale recrudescenza del fenomeno degli incendi boschivi verificatasi nell'estate, anche a causa di condizioni meteo-climatiche eccezionali.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, composto da 9 articoli a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, fa

presente di limitarsi in questa sede ad illustrare i profili di competenza della Commissione Giustizia.

Segnala in primo luogo l'articolo 3 – modificato nel corso dell'esame da parte del Senato – che interviene in materia di accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. L'articolo prevede, al comma 1, che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano provvedano: a rilevare le aree percorse dal fuoco entro 45 giorni dall'estinzione dell'incendio; e a rendere disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati – su apposito supporto digitale – i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno.

Rileva che si prevede inoltre che gli aggiornamenti siano contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali. Per i nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, la disposizione in esame comporta l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della citata legge quadro n. 353 del 2000 in materia di incendi boschivi; viene inoltre previsto che il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali. Rammenta a tale proposito che il comma 1 dell'articolo 10 della citata legge quadro sugli incendi boschivi – oggetto di modifiche da parte dell'articolo 5 del provvedimento al nostro esame – dispone che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, stabilendo altresì una serie di prescrizioni e divieti in merito al loro utilizzo, con riguardo tra l'altro alla realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, interventi di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, attività di caccia, pascolo e – a seguito della modifica introdotta dal punto 1) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 del

provvedimento in esame – raccolta di prodotti del sottobosco. Osserva che l'applicazione provvisoria di tali misure stabilita dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame vige sino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 della legge quadro in materia di incendi boschivi, in base al quale tali soggetti sono tenuti a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio.

Segnala che il comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame precisa che, nel periodo di applicazione temporanea delle richiamate misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000, si applichino le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, sui quali parzialmente intervengono le modifiche introdotte alla legge quadro in materia di incendi boschivi dall'articolo 5 del provvedimento in esame. Rammenta a tale proposito che il richiamato comma 3 dell'articolo 10 della legge quadro in materia di incendi boschivi dispone, in caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, l'applicazione di una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad euro 45 e non superiore ad euro 90 e, in caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli, l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300 e non superiore a euro 600. Segnalo a tale proposito che l'espressione in euro, anziché in lire come previsto dal testo vigente, dei valori delle sanzioni amministrative è stata introdotta dal Senato con il punto 3-*bis* della lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge. Con la ulteriore novella recata dal citato articolo 5 (punto 3) della lettera e) del comma 1), il comma 3 è integrato con la previsione della confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio, in relazione al quale è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di incendio boschivo doloso di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, del codice penale. Il richia-

mato comma 5 dell'articolo 10 della legge quadro vieta, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insnesco di incendio. Con la novella introdotta dall'articolo 5 del provvedimento in esame (punto 4) della lettera *e*) del comma 1), tale disposizione viene integrata stabilendo che, nelle aree a rischio di incendio boschivo, oltre ai divieti già prescritti, sono resi altresì obbligatori gli adempimenti individuati nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la cui mancata osservanza può determinare, anche solo potenzialmente, l'insnesco di incendio.

In materia di sanzioni, per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5, fa presente che il successivo comma 6 dell'articolo 10 della legge quadro dispone l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro 5.000 e non superiore ad euro 50.000. Anche in questo caso l'espressione in euro, anziché in lire come previsto dal testo vigente, dei valori delle sanzioni amministrative è stata introdotta dal Senato con il punto 4-*bis* della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame. Tali sanzioni sono raddoppiate se il responsabile appartiene a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della medesima legge quadro (personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; personale appartenente ad organizzazioni di volontariato impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco; personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla legge-quadro). Il comma 7 dispone altresì la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, quando le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 siano compiute da esercenti attività turistiche, oltre all'applicazione della sanzione di cui al sopra descritto comma 6.

Quanto all'articolo 5 del provvedimento in esame, segnala che esso – oltre ad intervenire sulla legge quadro in materia di

incendi boschivi, introducendo tra le altre le richiamate modifiche all'articolo 10 – prevede al comma 2 che il Ministero dell'interno comunichi alle Camere e pubblici sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di monitoraggio relative all'acquisto di ulteriori mezzi e attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi (di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge in esame). Come stabilito dal comma 3 dell'articolo 5, tali informazioni sono fornite dalle amministrazioni interessate, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala quindi l'articolo 6 che introduce diverse modifiche al codice penale. Nel dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 interviene sull'articolo 32-*quater* del codice penale che prevede l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in caso di condanna per alcuni specifici delitti commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Il decreto-legge in esame integra l'elenco dei delitti contemplati dall'articolo 32-*quater*, aggiungendovi – con il riferimento al primo comma dell'articolo 423-*bis* del codice penale – anche l'ipotesi dolosa dell'incendio boschivo.

Rammenta che il catalogo di delitti, ora integrato dal decreto-legge al nostro esame, prevede alcuni delitti dei pubblici ufficiali e dei privati contro la pubblica amministrazione; delitti di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso; delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro; delitti contro l'ambiente nonché contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; truffa in danno dello Stato e per il conseguimento di

erogazioni pubbliche e usura. La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione specifica che la modifica recata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6 « assume particolare rilievo in relazione alla cosiddetta “fida di pascolo” con la quale gli enti territoriali dispongono, dietro pagamento di un corrispettivo, il godimento in natura di terreni demaniali per il pascolo. La previsione del citato articolo 423-*bis* del codice penale avrà, quindi, tra i suoi effetti quello di escludere dalle procedure di concessione dei terreni i soggetti resisi responsabili di incendi boschivi dolosi ».

Tra le modifiche approvate dal Senato segnala l'introduzione della lettera *a-bis*), volta a modificare il primo comma dell'articolo 423-*bis* per specificare che la fattispecie penale non si applica quando l'incendio sprigiona « nei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto ».

Inoltre, il Senato ha inserito la lettera *a-ter*) con la quale si interviene sul terzo comma del medesimo articolo 423-*bis* per prevedere una aggravante anche quando dall'incendio (sia doloso che colposo) deriva pericolo per specie animali o vegetali protette, o più in generale su animali domestici o da allevamento. Ricorda che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 inserisce nell'articolo 423-*bis* due ulteriori commi, prevedendo: una circostanza attenuante ad effetto speciale, che comporta una diminuzione di pena dalla metà a due terzi, per l'ipotesi in cui il reo si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia provveduto concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi; una circostanza attenuante ad effetto speciale, che comporta una diminuzione di pena da un terzo alla metà, per l'ipotesi in cui il reo abbia aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Rileva che la lettera *c*) inserisce nel codice penale due nuovi articoli che completano il regime sanzionatorio del delitto di incendio boschivo, quando commesso dolosamente (articolo 423-*bis*, primo comma), prevedendo per l'autore del reato pene accessorie e confisca. In particolare, ferma l'applicabilità delle pene accessorie previste dalla parte generale del codice penale (e segnatamente dell'interdizione dai pubblici uffici e dalle professioni) il nuovo articolo 423-*ter* del codice penale prevede che la condanna per il delitto di incendio boschivo comporti: l'estinzione del rapporto di lavoro pubblico (presso amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica), in caso di condanna alla reclusione per almeno 2 anni (primo comma); l'interdizione dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi, per una durata da 5 a 10 anni (secondo comma). Il nuovo articolo 423-*quater* introduce una nuova ipotesi di confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato di incendio boschivo. In particolare, per le sole ipotesi dolose, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato (primo comma). Se la confisca non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca (secondo comma). I beni così confiscati sono assegnati all'amministrazione competente che dovrà impiegarli per il ripristino dei luoghi danneggiati dall'incendio (terzo comma). Non si procede a confisca se l'imputato ha efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi (quarto comma).

Sottolinea che, a seguito dell'esame del Senato, è stata introdotta al comma 1 dell'articolo 6 la lettera *c-bis*) al fine di intervenire sull'articolo 425 del codice penale, che prevede le aggravanti per i delitti di incendio (articolo 423) e danneggiamento

seguito da incendio (articolo 424), se i fatti sono commessi su uno specifico elenco di beni. La modifica introdotta dal decreto-legge in esame, integrando il catalogo di beni attualmente previsto, fa sì che la pena sia aggravata anche quando l'incendio o danneggiamento seguito da incendio è commesso su aziende agricole.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Ciro MASCHIO (FDI) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenziando, in primo luogo, come i tempi ristretti a disposizione della Commissione per esaminare il prov-

vedimento, che è stato trasmesso dal Senato a ridosso della sua scadenza, hanno reso di fatto inesistente un confronto sul tema, in secondo luogo come tuttora i colleghi della Commissione di merito stiano svolgendo delle riflessioni sulle proposte emendative presentate. Per tali ragioni ribadisce che il gruppo di Fratelli di Italia non può che astenersi sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	35
DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	35
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato)</i>	38
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	37
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano. Atto n. 308 <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	37
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato)</i>	39
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammmodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea <i>Principal Anti Air Missile System (PAAMS)</i> e dei radar <i>Long Range Radar (LRR)</i> per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo <i>Early Warning</i>) installate sulle unità classe Orizzonte (nave Andrea Doria e nave Caio Duilio). Atto n. 309 <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	37
ALLEGATO 3 <i>(Parere approvato)</i>	41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che la discussione generale del provvedimento è prevista in Aula nella giornata odierna, a partire dalle ore 18. Avverte, quindi, che la

Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Angelo TOFALO (M5S), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, reca disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi in considerazione della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi.

Osserva, quindi, che le disposizioni muovono lungo alcune direttrici, quali una migliore articolazione degli strumenti programmatori di coordinamento, a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e il rafforzamento delle diverse componenti operative, al fine di incrementarne la capacità di intervento, prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo.

Passando, poi, agli aspetti di competenza della Commissione Difesa, segnala che l'articolo 1 prevede la predisposizione di un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la cui approvazione sarà disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo concerto con alcuni ministeri, tra i quali, la Difesa. Per la redazione del piano, il Dipartimento per la Protezione civile potrà avvalersi di un Comitato tecnico, di cui faranno parte « qualificati rappresentanti » dei ministeri, incluso quello della Difesa.

Inoltre, il comma 4-*quater*, aggiunto durante l'esame da parte del Senato, demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con taluni Ministri tra i quali quello della Difesa, la definizione di misure di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione relative alle strutture connesse ad aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, anche derogatorie. Si tratta, specifica la disposizione, di strutture direttamente connesse quali distributori di carburanti, *hangar* e officine, piste di decollo e atterraggio esistenti, esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste,

nonché impianti idrici, in particolare vasche per la raccolta di acqua.

Rileva, poi, che l'articolo 2 stanziava 40 milioni per l'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, di cui 2,1 milioni sono assegnati al Ministero della Difesa.

L'articolo 3 reca, invece, misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, prevenendo a tal fine un potere sostitutivo in capo alle Regioni. Tale disposizione interessa il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri che dovrà provvedere a tale compito, oltre a dover effettuare il monitoraggio del rispetto da parte dei Comuni degli adempimenti previsti dalla legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Infine fa presente che all'articolo 4, laddove si prevede uno stanziamento di 20 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese, viene disposto che l'istruttoria per l'individuazione degli interventi sia effettuata con il coinvolgimento di numerosi soggetti, tra i quali, attraverso una modifica introdotta dal Senato, il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Tutto ciò considerato, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA preannuncia un voto di astensione evidenziando come il provvedimento, pur stanziando somme insufficienti per contrastare l'emergenza incendi, recepisca alcune proposte emendative presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia, volte a inasprire le pene per i reati di incendio boschivo.

Chiede, inoltre, alla presidenza di verificare se la Commissione sia in numero legale.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che la richiesta di verifica del numero legale deve essere presentata da almeno quattro deputati.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia e manifesta la propria soddisfazione, in qualità di parlamentare eletta in una regione particolarmente colpita dall'emergenza incendi dell'ultima estate, per il percorso intrapreso dal Governo. Sottolinea, infatti, che attraverso gli stanziamenti recati dal provvedimento sono state incrementate le risorse per gli interventi volti a prevenire gli incendi boschivi ed è stata, inoltre, data una prima risposta alla drammatica carenza di mezzi operativi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano. Atto n. 308.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 ottobre la relatrice, onorevole Occhionero, ha svolto la relazione introduttiva del provvedimento e che, nella seduta del 19 ottobre, il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti richiesti.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System (PAAMS)* e dei radar *Long Range Radar (LRR)* per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle unità classe *Orizzonte* (nave *Andrea Doria* e nave *Caio Duilio*). Atto n. 309.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2021.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (C. 3341 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 120 del 2021, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (C. 3341 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il provvedimento d'urgenza reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi ed è volto a predisporre una migliore articolazione degli strumenti programmatori di coordinamento a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché a rafforzare le diverse componenti operative, al fine di incrementarne la capacità di intervento, prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo;

rilevato che:

l'articolo 1 prevede la predisposizione di un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la cui approvazione sarà disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo concerto con alcuni ministeri, tra i quali, anche la Difesa;

il comma 4-*quater*, aggiunto durante l'esame da parte del Senato, demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con taluni Ministri, tra i quali quello della Difesa, la definizione di misure di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione relative alle strutture connesse

ad aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, anche derogatorie;

l'articolo 2 stanziava 40 milioni per l'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, di cui 2,1 milioni sono assegnati al Ministero della Difesa;

l'articolo 3 reca misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, prevedendo, a tal fine, un potere sostitutivo in capo alle Regioni, con il coinvolgimento del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, che dovrà provvedere a tale compito, oltre a dover effettuare il monitoraggio del rispetto da parte dei Comuni degli adempimenti previsti dalla legge-quadro in materia di incendi boschivi;

l'articolo 4, infine, prevede uno stanziamento di 20 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese, stabilendo che l'istruttoria per l'individuazione degli interventi sia effettuata con il coinvolgimento di numerosi soggetti, tra i quali, attraverso una modifica introdotta dal Senato, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri;

valutate favorevolmente le disposizioni di diretto interesse della Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano (Atto n. 308).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 27/2021, relativo all'acquisizione di veicoli VTLM Lince 2 (Atto del Governo n. 308);

premesso che:

il VTLM Lince è un mezzo blindato leggero entrato in servizio nel 2006 e impiegato in vari contesti operativi, come ad esempio in Afghanistan, Kosovo, Somalia e Repubblica Centrafricana;

la nuova versione, il VTLM Lince 2, si caratterizza per il miglioramento della protezione balistica e della capacità di rad-drizzamento del veicolo, il rapido abbandono della cabina in situazioni di emergenza e l'aumento della resistenza meccanica delle principali componenti del mezzo;

tale versione è in grado di garantire al personale militare il massimo livello di protezione che la tecnologia attuale e di fornire e, al contempo, prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero;

considerato che:

l'esigenza complessiva della Difesa, relativa all'intera seconda fase del programma, è pari a 1.600 veicoli, per un costo complessivo di 3,2 miliardi di euro;

a fronte di tale esigenza, le risorse finanziarie allo stato disponibili risultano di soli 385 milioni di euro, che consentono l'acquisizione di 175 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale, idonee a

soddisfare l'esigenza di dotazione di due Brigate dell'Esercito;

per il completamento del programma, che avverrà attraverso l'acquisizione delle *tranches* successive, occorre dunque reperire ulteriori 2.815 milioni di euro;

rilevato che:

i settori industriali interessati dal programma sono prevalentemente quelli dell'industria automobilistica e meccanica, con il coinvolgimento delle aziende dell'indotto legate ai trasporti, alla viabilità e all'alta tecnologia;

il programma di approvvigionamento permetterebbe di consolidare la posizione industriale del gruppo *Iveco Defence Vehicles* con attesi impatti positivi sull'occupazione in un settore altamente specializzato;

in particolare, la commessa favorirà un potenziale ampliamento delle attività affidate ai fornitori e ai sub-fornitori, producendo indubbi benefici per le piccole e medie imprese, che verranno chiamate a garantire il supporto logistico presso i siti di distribuzione dei veicoli, situati su buona parte del territorio nazionale;

uditi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 19 ottobre, nella quale ha precisato che, con lo schema di decreto in esame, è intenzione del Governo sottoporre all'approvazione del Parlamento, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, l'intero programma articolato in più *tranche* e che le ulteriori acquisizioni saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 20 ottobre 2021, dalla quale si evince che il programma pluriennale in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente e che l'utilizzo delle suddette risorse non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa;

considerato, comunque, il particolare ruolo che la Commissione svolge nell'esaminare tutte le fasi dell'avanzamento del programma, anche in relazione ai possibili cambiamenti dovuti al variare delle conoscenze disponibili e dell'esperienza storica;

valutata, quindi, l'opportunità che in occasione dell'attivazione delle successive *tranches* all'atto della presentazione del documento programmatico pluriennale siano fornite informazioni sugli sviluppi del programma;

ritenuto particolarmente rilevante, al riguardo, che le imprese affidatarie del

contratto valutino di realizzare la commessa, anche in riferimento alla manutenzione, attraverso gli strumenti tecnologici e di personale a loro disposizione, in modo da evitare, per quanto possibile, la creazione di ulteriori *supply chains* che, nel tempo, potrebbero portare a disperdere il patrimonio di conoscenze tecnologiche dell'industria nazionale operante nell'ambito della Difesa;

considerato l'opportunità che, nell'ambito delle dotazioni tecnologiche vengano tutelati gli investimenti già effettuati, anche nella prospettiva di nuove evoluzioni degli stessi;

ritenuto, altresì, importante che nel coinvolgimento delle realtà imprenditoriali di cui sopra si tenga conto delle certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale dalle stesse possedute, nonché della loro capacità di promuovere stabilità occupazionale del personale impiegato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System (PAAMS)* e dei radar *Long Range Radar (LRR)* per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle unità classe *Orizzonte* (nave *Andrea Doria* e nave *Caio Duilio*) (Atto n. 309).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System (PAAMS)* e dei radar *Long Range Radar (LRR)* per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle unità classe *Orizzonte*, nave *Andrea Doria* e nave *Caio Duilio*;

premessi che:

il programma sottoposto a parere parlamentare si riferisce all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *PAAMS 1* e dei radar *LRR 2* per la sorveglianza a lunga distanza installati sulle unità navali *Andrea Doria* e *Caio Duilio*;

le attività oggetto del programma riguardano, in primo luogo, l'ammodernamento e/o la sostituzione dei sensori radar *EMPAR* e *LRR S1850-M*, intervento finalizzato al mantenimento della capacità di difesa di area contro le minacce aeree e missilistiche (*Air Breathing Threats, ABT*) almeno sino al 2035, in linea con la vita operativa delle unità navali classe *Orizzonte* e, in secondo luogo, l'adeguamento tecnologico dei sensori al fine di assicurare una capacità antibalistica navale nazionale (*MBDA*), con particolare riferimento al contrasto di missili di teatro (*Theatre Ballistic Missile, TBM*) e di missili intermedi e in-

tercontinentali (*Strategic Ballistic Missile, SBM*);

la scheda tecnica allegata allo schema di decreto precisa che l'attività di adeguamento dovrà consentire di allineare l'ammodernamento a livello di attuatore (*Aster 30 BINT EC*) e che il programma è in linea con il programma pluriennale SMD n. 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio *Kronos Gran Mobile High Power (GM HP)*, sul quale la Commissione difesa della Camera e del Senato hanno espresso parere favorevole nell'attuale legislatura (Atto del Governo n. 235);

considerato che:

l'onere complessivo del programma è stimato in 502,14 milioni di euro, di cui 367,82 milioni finanziati per mezzo delle risorse recate dal fondo di cui all'art. 1, comma 14, della legge di bilancio 2020, stanziata sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico, e 134,32 milioni sul bilancio del Ministero della difesa;

lo schema di decreto in esame dà tuttavia, conto di un'ulteriore *tranche*, del costo pari a 137,86 milioni di euro, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico e subordinata all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari;

per lo schema di decreto in esame il costo complessivo del programma è, dunque, pari a 640 milioni di euro;

dal programma si attendono positivi ritorni industriali soprattutto in termini di

acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia dei radar, dei componenti dei sistemi C27 e dei servizi per il supporto logistico;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 20 ottobre 2021, dalla quale si evince che il programma pluriennale in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente e che l'utilizzo delle suddette risorse non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa;

considerato, comunque, il particolare ruolo che la Commissione svolge nell'esaminare tutte le fasi dell'avanzamento del programma, anche in relazione ai possibili cambiamenti dovuti al variare delle conoscenze disponibili e dell'esperienza storica;

valutata, quindi, l'opportunità che in occasione dell'attivazione delle successive *tranches* all'atto della presentazione del documento programmatico pluriennale siano

fornite informazioni sugli sviluppi del programma;

ritenuto particolarmente rilevante, al riguardo, che le imprese affidatarie del contratto valutino di realizzare la commessa, anche in riferimento alla manutenzione, attraverso gli strumenti tecnologici e di personale a loro disposizione, in modo da evitare, per quanto possibile, la creazione di ulteriori *supply chains* che, nel tempo, potrebbero portare a disperdere il patrimonio di conoscenze tecnologiche dell'industria nazionale operante nell'ambito della Difesa;

considerata, inoltre, l'opportunità che nel coinvolgimento delle realtà imprenditoriali di cui sopra si tenga conto delle certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale dalle stesse possedute, nonché della loro capacità di promuovere stabilità occupazionale del personale impiegato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 43

SEDE REFERENTE:

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) .. 47

ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) 49

SEDE REFERENTE

Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 10.35.

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che, in previsione della trasmissione del testo dal Senato – avvenuta nella giornata di venerdì – e della decisione della Conferenza dei presidenti di Gruppo di fissarne l'avvio dell'esame in Assemblea a partire dalle ore 18 della giornata odierna – nella riunione dell'Ufficio di presidenza di giovedì 28 ottobre è stato fissato il seguente iter di esame in sede referente: è stato fissato alle ore 11 il termine per la presentazione degli emendamenti, nonché l'inizio

del loro esame a partire dalle ore 13.30, con l'intesa di conferire il mandato alla relatrice entro le ore 16.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, premette che l'adozione del presente provvedimento è collegata alla grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi. Le disposizioni muovono lungo alcune direttrici, quali: l'articolazione degli strumenti programmatori di coordinamento a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; il rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento; la prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo (e fattispecie connesse).

Ricorda inoltre che, sulla scorta della legge-quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000, spetta alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Spetta invece allo Stato il concorso alle attività di spegnimento degli incendi, con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato.

Il coordinamento di tali mezzi – ossia Canadair CL-415 ed elicotteri S-64 (di proprietà del Dipartimento dei Vigili del fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile, cui è stata trasferita la flotta aerea antincendio della Protezione civile con il decreto-legge n. 59 del 2012) nonché altri tipi di elicotteri militari (di proprietà del comparto della Difesa) – è attribuito al Dipartimento della protezione civile, che lo esercita mediante Centro operativo aereo unificato (COAU).

Tale configurazione non è incisa dall'articolo 1, che però integra il novero di disposizioni poste dalla citata legge-quadro n. 353, mediante la previsione di un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Tale Piano nazionale è predisposto sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta dal Dipartimento della protezione civile (comma 1), il quale può avvalersi di un Comitato tecnico (comma 2).

Ai sensi del comma 3, il Piano nazionale ha validità triennale (può essere aggiornato annualmente) ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Ancora il comma 3 aggiunge la previsione che entro il 30 aprile di ciascun anno sia convocata la Conferenza Unificata, per il « confronto » sullo stato di aggiornamento dei Piani regionali nonché dei connessi adempimenti dei comuni.

Il Piano può destinare risorse ad incentivi premiali in favore di soggetti, pubblici o privati in relazione ai risultati conseguiti per una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi, nelle zone ad alto rischio.

Il Piano è redatto sulla base degli esiti di una ricognizione condotta dal Dipartimento della protezione civile, che provvede – con cadenza triennale – alla ricognizione e valutazione di un insieme di profili, quali: le tecnologie – anche satellitari – volte alla integrazione dei sistemi previsionali nonché di sorveglianza (la disposizione menziona in particolare il Bollettino di suscettività all'innescio degli incendi boschivi e il bollettino di previsione nazionale incendi boschivi, su base giornaliera); le esigenze di

potenziamento di mezzi aerei e mezzi terrestri, la formazione del personale addetto alle attività antincendi boschivi; la ricognizione e la valutazione delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici serventi alla attività nazionali di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi; la semplificazione del sistema delle autorizzazioni, al fine di garantire il buon funzionamento delle suddette strutture e di quelle « strettamente connesse ».

Ai fini di una rapida attuazione, il comma 4, prevede l'adozione di un primo « Piano nazionale speditivo », entro il 10 ottobre 2021, approntato sulla base della ricognizione delle più urgenti necessità, previa intesa in Conferenza unificata.

Il comma 4-*bis* demanda ad una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di indirizzi e procedure di coordinamento che assumono la denominazione di Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio – SAVA, in attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3. Le misure afferenti al SAVA mirano ad integrare il dispositivo operativo nazionale costituito da aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici.

Il comma 4-*ter* prevede che, nell'ambito dei piani regionali, le Regioni e le Province autonome possano stipulare convenzioni con Avio Club e Aero Club locali, nell'ambito delle risorse disponibili per la lotta agli incendi boschivi. La finalità dichiarata è quella di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (disciplinato dalla legge n. 106 del 1985).

Il comma 4-*quater* demanda a decreti del Presidente del Consiglio – da adottare entro 180 giorni – la definizione di misure di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture connesse ad aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, anche derogatorie (distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo ed altro).

Il comma 4-*quinquies*, con la dichiarata finalità di promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio, interviene sulle disposizioni della legge di bilancio

2019, relative alla concessione ai comuni di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Segnala che durante l'esame presso questa Commissione del decreto-legge n. 121 del 2021 è stata inserita una disposizione (art. 13, comma 2-*bis*) di contenuto analogo al comma in esame. Il testo è attualmente all'esame del Senato.

L'articolo 1-*bis* riduce a cinque settimane (anziché tre mesi) la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo di capi squadra (e conseguentemente, di capi reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La disposizione deroga alla previsione vigente con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per l'accesso ad un numero di posti « corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019 ».

L'articolo 1-*ter* proroga fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018.

L'articolo 2 stanziava 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tali risorse sono ripartite tra Vigili del fuoco (33,3 milioni) Ministero della difesa (2,1 milioni) e Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (4,6 milioni);

L'articolo 3 introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando quanto già disposto dall'articolo 10 della Legge n. 353 del 2000.

Gli organi preposti sono tenuti a rilevare le aree percorse dal fuoco entro 60 giorni dall'estinzione dell'incendio, nonché a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti al 1° aprile di ogni anno. Si demanda alla legge regionale il compito di disporre le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco

nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni.

Viene inoltre previsto, che il termine di applicazione dei divieti relativi a tali aree decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali.

Il comma 2 precisa che, nel periodo di applicazione temporanea delle misure di cui al citato articolo 10 della legge n. 353 del 2000, si applichino le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10. Tali sanzioni riguardano in particolare la trasgressione al divieto di pascolo – adesso la sanzione comprende la confisca degli animali in alcuni casi – ovvero il compimento di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio.

Il comma 4 demanda al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale – e delle province autonome di Trento e di Bolzano (in base a quanto previsto da una modifica di coordinamento) – il monitoraggio, da parte dei comuni, degli adempimenti di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge-quadro in materia di incendi boschivi.

L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, sia attraverso il potenziamento dei piani regionali (comma 1), sia stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne.

In particolare, sono destinati 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato (comma 2) e nei comuni localizzati nelle Isole minori (comma 3).

Il comma 4 prevede quindi che i Piani Operativi Nazionali (PON), approvati nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027, tengano conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di

dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

L'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla citata legge quadro n. 353, materia di incendi boschivi.

In particolare, si introduce la nuova definizione di zone di interfaccia urbano-rurale, intese come zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta (lett. a).

Si stabilisce altresì che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individui, tra l'altro, le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, gli inadempimenti determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio e le operazioni di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale (lettera b).

Si includono nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi anche le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, inserendo tale tecnica tra gli interventi colturali previsti nell'ambito dell'attività di prevenzione degli incendi (lett. c); Viene quindi specificato che gli interventi colturali devono tenere conto delle specificità delle aree protette o di habitat di interesse conservazionistico.

Si introduce nella lotta attiva contro gli incendi boschivi l'uso delle attrezzature manuali e la tecnica del controfuoco, e compensi incentivanti in misura proporzionale (invece che come precedentemente previsto « in rapporto ») ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco (lettera d);

Viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco (lettera e, numero 1);

Si prevede poi la facoltà per l'attività di censimento del catasto dei soprassuoli ad aèpret dei comuni, di avvalersi delle strutture organizzative della Regione o di altri soggetti nel medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche (lett. e, numero 2).

Infine, si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di

pascolo nelle aree colpite da incendi (lettera e, numero 3).

I commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, obblighi di comunicazione e di informazione in relazione al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 353/2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale, oltre che alle risultanze delle attività di monitoraggio previste all'articolo 2, comma 3, del presente decreto-legge.

L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'art. 423-bis del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante – quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi – e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.

Il Senato è intervenuto sul testo del decreto-legge eliminando l'aggravante e introducendo ulteriori modifiche alla fattispecie di incendio boschivo, nonché estendendo le aggravanti previste per i delitti di incendio e danneggiamento seguito da incendio anche ai fatti commessi nei confronti di aziende agricole.

L'articolo 7 reca misure ulteriori urgenti in materia di protezione civile.

I commi 1 e 2 recano la ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), prevedendo accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale tra l'INGV e il Dipartimento della protezione civile e recando la copertura degli oneri previsti.

Il comma 3 proroga di circa due anni (dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023) il termine di durata dei contratti a tempo deter-

minato e delle altre forme di lavoro flessibile previste per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, indicando altresì l'entità dei conseguenti oneri finanziari ed i mezzi per farvi fronte. Con una modifica del Senato si prevede di inserire la previsione secondo la quale, in caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro indicati, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione. Ulteriore modifica concerne il trattamento dei materiali vulcanici.

L'articolo 7-bis – introdotto dal Senato – prevede che, per gli addetti agricoli e forestali assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratti di diritto privato, per l'esecuzione di talune tipologie di lavori ivi indicati, si applichino i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali.

L'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, autorizza le Regioni a individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate, fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge.

Il comma 2 consente alle Regioni di avvalersi, al fine di individuare i siti più idonei, del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.

L'articolo 8 destina 150 milioni di euro disponibili nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 4 alle misure di lotta contro gli incendi boschivi, e in particolare alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio. Si prevede che si assuma quale ambito prioritario di intervento l'insieme delle aree protette (nazionali e regionali) dei siti della rete Natura 2000, nonché delle aree classificate ad elevato rischio idrogeologico nelle vigenti pianificazioni.

L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, reca la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali (regioni a statuto

speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

L'articolo 9 reca la clausola di entrata in vigore (dal 10 settembre 2021).

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta delle ore 13.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, Caterina Bini.

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

La seduta comincia alle 13.40.

Alessia ROTTA, *presidente*, informa i colleghi che per un contrattempo il rappresentante del Governo ha preannunciato un ritardo di circa 20 minuti. Al fine di consentirne la partecipazione alla seduta odierna, sospende la seduta fino alle ore 14.10.

La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alla 14.10.

Alessia ROTTA, *presidente*, fa presente che sono pervenute 28 proposte emendative (*vedi allegato*), in ordine alle quali la presidenza non ravvisa profili di inammissibilità.

Chiede quindi alla relatrice e alla rappresentante del Governo di esprimersi sulle proposte emendative presentate.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, anche in ragione della ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative.

La Sottosegretaria Caterina BINI, scusandosi per il ritardo, concorda con il parere della relatrice.

Rachele SILVESTRI (FdI) chiede che vengano messe in votazione tutte le proposte emendative presentate dal proprio gruppo, sulle quali è stato formulato un invito al ritiro.

La Commissione respinge l'emendamento Butti 1.4.

Alessia ROTTA, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Leda Volpi 1.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Foti 1.3.

Alessia ROTTA, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sarli 1.2, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Butti 1-ter.1, Pri-sco 1-ter.2, Butti 2.1 e 2.2.

Alessia ROTTA, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Leda Volpi 2.01, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Butti 2.0.2.

Alessia ROTTA, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Leda Volpi 3.3, 3.1 e 3.2, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Butti 4.2, 4.3 e 4.4.

Alessia ROTTA, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Sarli 4.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Butti 5.3 e 5.4.

Alessia ROTTA, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Leda Volpi 5.2 e 5.1, nonché Lombardo 6.6 e 6.5 avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Butti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.

Alessia ROTTA, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori della proposta emendativa Leda Volpi 8.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Sospende quindi brevemente la seduta, al fine di acquisire i pareri delle Commissioni che si sono convocate in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.45.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia e Difesa e il parere favorevole con osservazione della Commissione Affari costituzionali.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Deiana, a riferire favorevolmente in Assemblea. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di prevenzione incendi da parte delle imprese agricole e forestali.

1.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: civile, aggiungere le seguenti: delle associazioni di protezione ambientale riconosciute *ex* articolo 13, legge n. 349 del 1986,.

1.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Val-lascas.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , i cui contenuti sono illustrati alle competenti Commissioni parlamentari prima dell'adozione del decreto stesso.

1.3. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

4-sexies. Le regioni, nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria.

1.2. Sarli.

ART. 1-ter.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

1-ter.1. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, allo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nei limiti dei posti disponibili.

1-ter. L'assenza ingiustificata del candidato alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o la mancata partecipazione per due volte alle medesime prove per motivi sanitari certificati comportano l'esclusione del candidato dalla graduatoria; l'assenza giustificata del candidato alle prove per motivi sanitari certificati comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico.

1-quater. Al fine di velocizzare le procedure di reclutamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale volontario di cui al comma 1-bis, idoneo anche alla procedura di cui al comma 1, è chiamato alla visita di idoneità sanitaria senza la necessità di ripetere la prova di idoneità professionale.

1-ter.2. Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Foti.

ART. 2.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. In particolare:

a) il personale appartenente al ruolo degli operatori riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria;

b) il personale appartenente ai ruoli degli assistenti e degli ispettori riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ».

3-ter. Dopo l'articolo 212 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è aggiunto il seguente: « Articolo 212-bis. Il personale appartenente ai ruoli di cui agli articoli 153, 162, 171, 178, e 188, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. ».

2.1. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dopo l'articolo 212 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è aggiunto il seguente: « Articolo 212-bis. La nomina a primo dirigente logistico gestionale, informatico e della comunicazione di cui all'articolo 142, comma 4 avviene, anche in fase di prima applicazione, secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 160, 169 e 148 del decreto legislativo n. 217 del 2005 ».

3-ter. L'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato.

2.2. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Ripristino del corpo forestale dello Stato)

1. A decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è ricostituito il Corpo forestale dello Stato.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità attuative per la ricostituzione del medesimo Corpo forestale dello Stato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di trasferimento al Corpo forestale dello Stato delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite ai corpi ed enti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3, e dell'articolo 11.

5. Il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo le medesime qualifica e sede di servizio. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare, mediante richiesta scritta, per la propria permanenza nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio

necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

2.01. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Val-lascas.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni inerenti la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 231.649 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2.02. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardata o mancata pubblicazione degli aggiornamenti senza motivata giustificazione, l'ente locale com-

petente procede nei confronti dei dirigenti responsabili alla riduzione della loro retribuzione di risultato in una percentuale compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento in funzione della gravità del ritardo o della mancata pubblicazione.

3.3. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Val-lascas.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. In caso di mancata approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Comune inadempiente si applica una sanzione pari a 100 mila euro. I proventi delle sanzioni sono destinati alla copertura degli oneri degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.

3.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Val-lascas.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I comuni che, sebbene diffidati dagli organi statali o regionali competenti, continuano a non rispettare le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e non garantiscono la conformità del loro operato alla legge n. 353 del 2000, sono esclusi dalla possibilità di ricevere finanziamenti eurounitari.

3.2. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Val-lascas.

ART. 4.

Al comma 2, dopo le parole: delle aree periurbane, *aggiungere le seguenti:* e potenziamento della viabilità forestale.

4.2. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un ammontare non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2.

4.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 4, premettere le seguenti parole: I piani regionali di cui al comma 1 e.

4.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I Piani operativi nazionali di cui al comma 4 rafforzano la capacità operativa nelle attività di lotta agli incendi, includendo l'utilizzo di mezzi e attrezzature finalizzate al soccorso degli animali coinvolti negli incendi boschivi.

4.1. Sarli.

ART. 5.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.

5.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.

5.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) al comma 1, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: « È inoltre vietato, per tre anni, il pascolo e la caccia nelle aree non boscate percorse dal fuoco ».

5.2. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Val-lascas.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: « È inoltre vietato, per tre anni, il pascolo nelle aree non boscate percorse dal fuoco ».

5.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Val-lascas.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le lettere a), a-bis), a-ter) e b) con la seguente:

a) L'articolo 423-bis è così modificato:

« 1. Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

2. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. In caso di condanna, il responsabile è obbligato anche al pagamento di una multa da euro 25 mila a euro 125 mila per ogni ettaro di terreno incendiato.

4. Il giudice, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria di cui al comma precedente, su richiesta del Pubblico Ministero o di una persona danneggiata, può disporre il sequestro per equivalente dei beni, nel massimo della multa applicabile.

5. A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al comma 3, il giudice dispone la confisca dei beni per l'equivalente valore.

6. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

7. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente ».

6.6. Lombardo.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

a.1) all'articolo 423 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo comma è aggiunto il seguente periodo « In caso di condanna, il responsabile è obbligato anche al pagamento di una multa da euro 20 mila a euro 100 mila per ogni ettaro di terreno incendiato »;

2. dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:

« Il giudice, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria di cui al comma 1, su richiesta del Pubblico Ministero o di una persona danneggiata, può disporre il sequestro per equivalente dei beni, nel massimo della multa applicabile.

A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al comma 1, il giudice dispone la confisca dei beni per l'equivalente valore ».

3. al quarto comma, le parole: « la disposizione precedente » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni precedenti ».

6.5. Lombardo.

Al comma 1), dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

a-bis.1) all'articolo 423-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle specifiche circostanze di innesco causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile.

6.1. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 423-ter (Pene accessorie) », alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente:

« Dalla condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, conse-

gue inoltre di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza nonché di qualunque strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo fiscale erogato in favore del condannato, e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ».

6.2. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 1), lettera c), capoverso « Art. 423-quater », primo comma, sostituire le parole: primo comma con le seguenti: primo e secondo comma.

6.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Art. 423-quinquies (Interdizione dai pubblici uffici). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici, anche per incarichi di durata temporanea, e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. ».

6.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le aree vincolate in quanto di interesse archeologico o paesaggistico.

8.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Val-lascas.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza
del presidente BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20 alle 20.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA	55
COMITATO I – REGIME DEGLI ATTI	55

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA

Martedì 2 novembre 2021. – Coordinatrice: ASCARI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 15.15 alle 15.16.

COMITATO I – REGIME DEGLI ATTI

Martedì 2 novembre 2021. – Coordinatrice: SALAFIA (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Comunicazione sui collaboratori della Commissione	56
Sulla pubblicità dei lavori	56
Audizione di Caterina Coralli, ex Consigliere comunale del comune di Vicchio	57

Martedì 2 novembre 2021. – Presidenza della vicepresidente CIAMPI. – Interviene Caterina Coralli, ex Consigliere comunale del comune di Vicchio.

La seduta comincia alle 13.25.

Comunicazione sui collaboratori della Commissione.

La PRESIDENTE comunica che si è completata la procedura per il conferimento dell'incarico a titolo gratuito di collaboratore della Commissione, previa intesa raggiunta dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del 6 luglio scorso, della dottoressa Maria Rita Pantani, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, la quale ha provveduto a firmare l'accettazione dell'incarico e del giuramento a seguito dell'autorizzazione pervenuta dall'Amministrazione di appartenenza.

La Commissione prende atto.

Il 18 ottobre scorso una delegazione della Commissione formata dalla presidente Piarulli, dai deputati Barbuto, Ciprini e Donzelli, dai senatori Biti, Botto e La Pietra, nonché dai consulenti Leonardo Bernardo e Caterina Suchan, ha svolto un sopralluogo presso l'Istituto degli Innocenti

di Firenze e l'Opera Santa Rita di Prato per raccogliere elementi di approfondimento in vista delle proposte che la Commissione avanzerà alla luce di quanto stabilito dalla propria legge istitutiva. Analogo sopralluogo è stato effettuato lo scorso 26 ottobre presso la comunità per minori «TAM» di Lecce. Vi hanno preso parte la presidente Piarulli, la deputata Palmisano e i consulenti Leonardo Bernardi e Michele Loizzo.

La Commissione prende atto.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audita, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audita di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione di Caterina Coralli, ex Consigliere comunale del comune di Vicchio.

La signora CORALLI svolge una relazione.

Pongono quesiti il deputato DONZELLI (FDI), la senatrice BOTTO (Misto), il senatore LA PIETRA (FdI) e la PRESIDENTE.

La signora CORALLI risponde ai quesiti posti riservandosi di inviare il proprio intervento agli Uffici, nonché la documentazione citata.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Audizione del direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera, sui recenti sviluppi della vicenda riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella, C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	13

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	27

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni, recanti Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	23
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	28
AVVERTENZA	26

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	29
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti</i>)	29

SEDE CONSULTIVA:

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
--	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	35
DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	38

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano. Atto n. 308 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	39
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea <i>Principal Anti Air Missile System</i> (PAAMS) e dei radar <i>Long Range Radar</i> (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo <i>Early Warning</i>) installate sulle unità classe Orizzonte (nave Andrea Doria e nave Caio Duilio). Atto n. 309 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	41

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	43
--	----

SEDE REFERENTE:

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>) ..	47
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	49

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENI- TENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA	55
COMITATO I – REGIME DEGLI ATTI	55

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO
LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

Comunicazione sui collaboratori della Commissione	56
Sulla pubblicità dei lavori	56
Audizione di Caterina Coralli, ex Consigliere comunale del comune di Vicchio	57

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0162740